

Mercoledì 26 febbraio 2014

P7\_TA(2014)0138

## Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto \*

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda una dichiarazione IVA standard (COM(2013)0721 — C7-0394/2013 — 2013/0343(CNS))**

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2017/C 285/45)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0721),
  - visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0394/2013),
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0090/2014),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva

#### Considerando 1

*Testo della Commissione*

- (1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio<sup>(12)</sup> prescrive l'obbligo per i soggetti passivi di presentare le dichiarazioni IVA, ma offre agli Stati membri la flessibilità di determinare le informazioni richieste. Questo dà luogo a norme e procedure disparate che disciplinano la presentazione delle dichiarazioni IVA nell'Unione, aumentando la complessità per le imprese e creando obblighi IVA che ostacolano gli scambi nell'Unione.

<sup>(12)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

*Emendamento*

- (1) La direttiva 2006/112/CE<sup>(12)</sup> del Consiglio prescrive l'obbligo per i soggetti passivi di presentare le dichiarazioni IVA, ma offre agli Stati membri la flessibilità di determinare le informazioni richieste. Questo dà luogo a norme e procedure disparate che disciplinano la presentazione delle dichiarazioni IVA nell'Unione, aumentando la complessità per le imprese, creando **oneri amministrativi superflui sia per l'amministrazione degli Stati membri che per i soggetti passivi, scappatoie per commettere frodi relative all'IVA**, obblighi IVA che ostacolano gli scambi nell'Unione, **così come costi superflui sia per l'amministrazione degli Stati membri che per i soggetti passivi**.

<sup>(12)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

Mercoledì 26 febbraio 2014

**Emendamento 2**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 2**

*Testo della Commissione*

- (2) Al fine di ridurre gli oneri gravanti sulle imprese e di migliorare il funzionamento del mercato interno è *necessario* introdurre una dichiarazione IVA standard per tutte le imprese operanti nell'Unione. L'utilizzo di dichiarazioni standardizzate dovrebbe facilitare il controllo delle dichiarazioni IVA da parte degli Stati membri.

*Emendamento*

- (2) Al fine di ridurre gli oneri gravanti sulle imprese e di migliorare il funzionamento del mercato interno è *opportuno* introdurre una dichiarazione IVA standard per tutte le imprese operanti nell'Unione. L'utilizzo di dichiarazioni standardizzate dovrebbe facilitare **sia la riscossione e il pagamento dell'IVA che** il controllo delle dichiarazioni IVA da parte **dell'amministrazione** degli Stati membri. **Esso dovrebbe inoltre aiutare le imprese a conformarsi alla legislazione in materia di IVA, riducendo in questo modo il tasso di errore, e contribuire in ultima analisi a ridurre se non a eliminare le frodi in materia di IVA e il divario dell'IVA.**

**Emendamento 3**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 3**

*Testo della Commissione*

- (3) Occorre ridurre al minimo gli oneri amministrativi. È pertanto opportuno prevedere che la dichiarazione IVA standard comprenda un insieme limitato di informazioni obbligatorie. Inoltre, per quanto riguarda la dichiarazione IVA standard e le altre dichiarazioni, è *necessario* che gli Stati membri non siano autorizzati a esigere informazioni diverse da quelle stabilite nel titolo XI, capo 5, della direttiva.

*Emendamento*

- (3) Occorre ridurre al minimo gli oneri amministrativi. È pertanto opportuno prevedere che la dichiarazione IVA standard comprenda un insieme limitato di informazioni obbligatorie. Inoltre, per quanto riguarda la dichiarazione IVA standard e le altre dichiarazioni, è *opportuno* che gli Stati membri non siano autorizzati a esigere informazioni diverse da quelle stabilite nel titolo XI, capo 5, della direttiva. **La dichiarazione IVA standard realizzerà appieno il proprio potenziale soltanto se gli Stati membri recepiranno con tempestività la presente direttiva nelle loro leggi, nei loro regolamenti e nelle loro disposizioni amministrative nazionali, senza discostarsi dal suo campo di applicazione.**

**Emendamento 4**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- (9 bis) **L'amministrazione degli Stati membri dovrebbe fornire ai propri funzionari e ai soggetti passivi delle esercitazioni online che illustrino la procedura corretta da seguire per la presentazione elettronica, onde garantire che la dichiarazione IVA standard sia effettuata in modo appropriato e sicuro.**

Mercoledì 26 febbraio 2014

**Emendamento 5**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 14 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) *Al fine di ridurre ulteriormente gli oneri gravanti sulle imprese e migliorare il funzionamento del mercato interno, i requisiti in materia di informazioni nella dichiarazione IVA standard dovrebbero essere unificati in tutti gli Stati membri; inoltre, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione dovrebbe valutare l'attuazione della stessa da questo punto di vista e, se del caso, formulare proposte.*

**Emendamento 6**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 — paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Entro ...\* [GU inserire la data: cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione riesamina l'adeguatezza della presente direttiva nell'ottica di un'ulteriore riduzione degli oneri sulle imprese e del miglioramento del funzionamento del mercato interno. I risultati del riesame sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio accompagnati, se del caso, da opportune proposte legislative.*

**Emendamento 7**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3**

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. *Essa è resa disponibile in forma consolidata con la direttiva che essa modifica entro tre mesi dalla sua pubblicazione.*